

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

13.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 18 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):			
Estensione della facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, circa la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche ai lavori di durata superiore a sei mesi. (<i>Approvato con modificazioni</i>).	250	Modifica dell'articolo 8 del Regolamento speciale per l'attuazione del piano regolatore edilizio di massima della città vecchia e zone adiacenti della città di Fiume	251
Disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio	251	Autorizzazione di spesa per l'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera	251
Sovvenzione di esercizio per il servizio di navigazione sul lago d'Iseo	251	Autorizzazione all'Ente Edilizio di Reggio Calabria a donare al Partito Nazionale Fascista l'edificio costruito per sede della Federazione dei Fasci di Combattimento	252
Facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato a favore dei viaggiatori in destinazione nella provincia di Bolzano.	251	Approvazione della tassa e dei requisiti per gli apparecchi radiofonici destinati alle collettività e alle masse popolari	252
Proroga al 30 giugno 1941-XVIII del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato.	251		

La riunione comincia alle 10.30.

(È presente il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, De Marsanich).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Ascione, Carretto, Cavallazzi, Chiesa, De Cupis, Fantucci,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Klinger, Moro Aurelio, Pala, Pezzuto e Rampone:

Costata che la Commissione è in numero legale.

CRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Estensione della facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, circa la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche ai lavori di durata superiore a sei mesi. (864)

CACCESE, *Relatore*, mette in vista l'importanza del disegno di legge di fronte al disagio determinatosi negli ultimi tempi nelle imprese assuntrici di lavori pubblici in conseguenza dell'aumento dei prezzi e delle mercedi.

I provvedimenti al riguardo adottati col decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, avevano limitato infatti la loro azione agli appalti per lavori di durata superiore ad un anno, lasciando escluse dal beneficio le opere di durata inferiore ad un anno, e cioè quelle che, negli attuali sistemi di concessione, vengono concretamente a costituire la massima parte delle opere in atto.

Nota come anche il disegno di legge in esame non sia esente da qualche lacuna, sia perchè non contempla le opere di durata inferiore ai sei mesi, sia perchè dispone soltanto per il futuro, non considerando le opere già in corso che più direttamente interessano gli appaltatori, i quali restano liberi invece, per il futuro, di fare i loro calcoli.

Rilevato questo, è giusto soggiungere che, in ogni caso, l'alea cui vanno incontro gli appaltatori è assai limitata, dato l'attuale periodo di stabilizzazione dei prezzi.

Gli emendamenti presentati dal camerata Vaselli Romolo non fanno, in sostanza, che riprodurre il testo primitivo del disegno di legge come era stato preparato dal Ministero dei lavori pubblici, ed al quale, in seguito, il Ministero delle finanze aveva ritenuto di apportare delle modifiche. Quanto ai primi due emendamenti, che si riferiscono all'articolo 1 della legge, può assicurare che il Ministero stesso, dopo laboriose trattative, è venuto nella determinazione di accoglierli; ciò non può dirsi, invece per il terzo emendamento che vorrebbe abolire il termine di efficacia della legge fissato al 1° dicembre 1941. Si dichiara d'accordo con l'avviso espresso dal Ministero delle finanze, e conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge il quale, oltre a

costituire un atto di giustizia nei riguardi degli appaltatori, si dimostra conveniente nei riguardi della pubblica amministrazione che cominciava già a vedere disertati gli appalti su condizioni che più non rispondevano ai nuovi prezzi del mercato.

VASELLI ROMOLO spiega di aver proposto l'emendamento all'articolo 2 tenendo presente l'interesse non degli impresari, ma della pubblica amministrazione.

CASALINI fa notare come nel ricordato decreto-legge del 1938, cui il disegno di legge fa riferimento, si trovi una formulazione la quale rischia di rendere difficile l'applicazione dei nuovi provvedimenti. La legge del 1938 infatti sembra riferirsi ai capitolati generali, mentre nel caso in esame si tratta di capitolati speciali; sarebbe pertanto d'avviso di ritornare alla dizione usata già nella legge del 1937, che aveva parlato di capitolati speciali.

PRESIDENTE ritiene che, allo stato delle cose, non sia opportuno ritoccare ulteriormente la legge che ha avuto già sì faticosa elaborazione; tanto più se tutto questo si mette in relazione con le attuali contingenze ed esigenze dell'ora.

Si, potrà, se mai, dichiarare come sia pensiero della Commissione che la legge intenda riferirsi ai capitolati speciali e non a quelli generali.

Pone in discussione l'articolo 1, con i seguenti emendamenti presentati dal Consigliere nazionale Vaselli Romolo, e accettati dal Governo:

« *All'articolo 1, sostituire il secondo comma col seguente:*

« È ammessa altresì la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente però alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data ».

« *Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

« Restano ferme tutte le altre disposizioni del detto Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392.

(È approvato).

Pone in discussione l'articolo 2.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio. (886)

CASALINI, *Relatore*, rileva come questo disegno di legge rifletta il mutato aspetto del mandato dei Consiglieri, che ha perduto ogni carattere personale, donde la decadenza di ogni trattamento privilegiato *ad personam*.

PRESIDENTE si associa, mettendo in vista l'opportunità che il disegno di legge sia approvato senz'altro, con perfetto stile fascista. (*Vivissimi applausi*).

Pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi allegato*).

Discussione del disegno di legge: Sovvenzione di esercizio per il servizio di navigazione sul lago d'Iseo (907)

RIZZO DI GRADO, *Relatore*, fa presente come trattisi di un provvedimento di modesta portata, e cioè di un sussidio di lire 46.500, in relazione agli affidamenti dati all'Impresa Sebina di navigazione per sostenere l'esercizio delle linee del lago d'Iseo. Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE mette a partito gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato a favore dei viaggiatori in destinazione nella provincia di Bolzano. (908)

PRESIDENTE, in luogo del relatore Chiesa, riferisce trattarsi di un provvedimento col quale si estende il periodo di validità per le speciali riduzioni tariffarie a favore dei viaggiatori che si recano nella provincia di Bolzano, già fissato in quattro mesi dal decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 76, ed ora elevato a otto mesi, per il solo anno solare in corso.

Il provvedimento merita piena approvazione, tanto più se si mette in rapporto con la speciale situazione creatasi nella provincia di Bolzano in seguito alla Convenzione italo-germanica.

Pone a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1941-XIX del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato. (909)

LOJACONO, *Relatore*, chiarisce che si tratta delle navi ospedale di cui al decreto-legge citato nel titolo del disegno, da lui stesso illustrato altra volta come relatore.

L'unica novità della legge attuale rispetto alla precedente, è la proroga del termine colà fissata, da tre mesi fino alla fine del giugno 1941.

Ne propone quindi l'approvazione.

PRESIDENTE mette a partito gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 8 del Regolamento speciale per l'attuazione del piano regolatore edilizio di massima della città vecchia e zone adiacenti della città di Fiume. (912)

PRESIDENTE riferisce, in assenza del relatore Klinger accorso alle armi, trattarsi di un provvedimento relativo ad un piano regolatore che prevedeva la costruzione di palazzi secondo una determinata altezza, in relazione anche all'ampiezza che avrebbero dovuto avere le strade di quella zona.

Poichè praticamente si è visto che quella legge era troppo restrittiva, si propongono, con questo disegno, le opportune variazioni.

Mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera. (913)

BERTAGNA, *Relatore*, informa come questo disegno di legge trovi la sua ragione nel cattivo stato degli edifici di confine destinati ai servizi politico-doganali e turistici,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per il cui riattamento era stato approvato un programma di opere che ammontava a 18 milioni.

Durante l'esecuzione dei lavori, essendosi palesate maggiori necessità, anche in relazione al maggior costo del materiale e della mano d'opera, si è resa necessaria un'integrazione di altri nove milioni per poter ultimare il programma.

PRESIDENTE, nel mettere a partito gli articoli del disegno di legge, avverte della possibilità che il Ministero delle finanze, possa portare, in relazione alla situazione del momento e in linea di ordine generale, qualche limitazione anche a queste concessioni.

(Gli articoli sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria a donare alla Federazione dei Fasci di combattimento l'edificio costruito per sede della Federazione stessa. (915)

PELLEGRINI, *Relatore*, chiarisce come l'Ente edilizio di Reggio Calabria abbia un patrimonio proprio e un proprio Consiglio d'amministrazione, il quale ha deliberato di donare il fabbricato in questione alla Federazione dei Fasci di Combattimento. Poiché tale atto, oltrepassando le precise finalità dell'Istituto, richiede un provvedimento legi-

slativo, è stato proposto questo disegno di legge.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Approvazione della tassa e dei requisiti per gli apparecchi radiofonici destinati alle collettività e alle masse popolari. (925)

VASELLI ROMOLO, *Relatore*, spiega che trattasi di un provvedimento che estende le stesse facilitazioni concesse per la « Radio Babililla » ad un nuovo apparecchio denominato « Radio Roma » che ha requisiti più pregevoli, pur essendo dotato della stessa quantità di valvole.

Propone un emendamento all'articolo 1, nel senso di sostituire all'espressione « masse popolari » quella, più precisa, « nell'interno degli uffici, officine, e laboratori ove il numero degli operai fosse superiore a 50 ».

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*, l'accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Estensione della facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, circa la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche ai lavori di durata superiore a sei mesi. (864)

ART. 1.

La facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche la cui esecuzione richieda un periodo di tempo superiore ad un anno è estesa agli appalti di durata inferiore all'anno, purchè superiore a sei mesi.

È ammessa altresì la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente però alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data.

ART. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del detto Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392.

ART. 3.

La presente legge, che ha effetto sino al 31 dicembre 1941-XX, entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio. (886)

ARTICOLO UNICO.

Il punto 9° dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 188, modifi-

cato con le leggi 10 luglio 1926-IV, n. 1257 e 18 giugno 1931-IX, n. 921, è soppresso, rimanendo conseguentemente soppresso ogni diritto derivante dalle disposizioni in esso contenute a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII

Sovvenzione di esercizio per il servizio di navigazione sul lago d'Iseo. (907)

ART. 1.

È accordata alla « Impresa Sebina di navigazione » un sussidio di lire 46,500 (lire quarantaseimilacinquecento) in corrispettivo del pubblico servizio di navigazione sul lago d'Iseo eseguito dalla Impresa medesima durante il periodo 1° luglio 1938-30 giugno 1939.

ART. 2.

Al pagamento del sussidio di cui al precedente articolo sarà provveduto con i fondi stanziati sul capitolo 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1939-1940.

Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore dei viaggiatori in destinazione della provincia di Bolzano. (908)

ARTICOLO UNICO.

Il limite di quattro mesi, di cui al secondo capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 76, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1271, è elevato, per il solo anno 1940, ad otto mesi nei riguardi delle facilitazioni a favore dei viaggiatori in destinazione della provincia di Bolzano.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Proroga al 30 giugno 1941-XIX del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, numero 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato. (909)

ART. 1.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, continueranno ad avere applicazione sino al 30 giugno 1941-XIX, per i piroscafi tipo « Regione » e navi ospedale del Lloyd Triestino e per eventuali altri piroscafi che risultassero necessari per esigenze straordinarie dell'Amministrazione dello Stato.

Il direttore generale della marina mercantile è autorizzato a stipulare i contratti di noleggio delle suddette navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto delle Amministrazioni interessate.

ART. 2.

I piroscafi che al 30 giugno 1941-XIX si trovassero in corso di viaggio, per contratti precedentemente stipulati a tale data, continueranno a rimanere noleggiati fino al termine del viaggio.

ART. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Modifica dell'articolo 8 del Regolamento speciale per l'attuazione del piano regolatore edilizio di massima della città vecchia e zone adiacenti della città di Fiume. (912)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 del regolamento speciale edilizio contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore edilizio di massima della città vecchia e zone adiacenti della città di Fiume, approvato con Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV n. 655, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1279 è sostituito dal seguente:

Art. 8. — I nuovi fabbricati debbono « avere, in massima, due piani oltre il piano « terra, e soltanto quelli che prospettano su

« ampie vie e piazze possono avere anche un « terzo piano, oltre il piano terra. Può tuttavia ammettersi:

« a) che nelle vie ampie della città « nuova il rapporto tra altezza e larghezza « stradale sia di 3/2 (tre metà), con un solo « piano attico arretrato e con un massimo « assoluto di metri 24;

« b) che per le vie che costituiscono il « perimetro della città vecchia non si deb- « bano superare, in nessun caso, i cinque « piani, compreso il piano terreno, per non « soffocare e chiudere il vecchio abitato ».

Autorizzazione di spesa per l'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera. (913)

ART. 1.

Per la costruzione e sistemazione degli edifici adetti ai servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000.000 in aggiunta a quella di lire 18 milioni autorizzata con Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1256.

La nuova autorizzazione sarà ripartita nel modo seguente:

Esercizio 1940-41	L. 6,000,000
Esercizio 1941-42	» 2,000,000
Esercizio 1942-43	» 1,000,000

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Autorizzazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria a donare alla Federazione dei Fasci di Combattimento l'edificio costruito per sede della Federazione stessa. (915)

ARTICOLO UNICO.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria è autorizzato a fare donazione alla Federazione dei Fasci di combattimento di Reggio Calabria del fabbricato costruito sull'isolato 128 del piano regolatore di quella città, con tutte le dipendenze e pertinenze.

Approvazione della tassa e dei requisiti per gli apparecchi radiofonici destinati alle collettività e alle masse popolari. (925)

ART. 1.

La tassa prevista dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 17 aprile 1931-IX, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1823, è stabilita nella misura ridotta di lire 10 per gli apparecchi riceventi idonei alla audizione delle stazioni radiofoniche nazionali, e destinati alla diffusione nelle organizzazioni del Regime e nelle masse popolari.

ART. 2.

Il Ministero delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze stabilirà con apposito decreto ministeriale i requisiti tecnici necessari per l'applicazione della tassa ridotta indicata all'articolo precedente.

Al Ministero delle comunicazioni sarà devoluta l'approvazione dei campioni di apparecchi che, a suo insindacabile giudizio, saranno risultati corrispondenti ai requisiti anzidetti.

ART. 3.

Il Ministero delle comunicazioni eseguirà il collaudo degli apparecchi in conformità del campione, assegnerà ad essi una denominazione e li munirà di apposito contrassegno.

Non potranno essere introdotti in commercio apparecchi che non siano stati collaudati.

ART. 4.

Per le infrazioni alla presente legge è prevista una pena pecuniaria da lire 50 a lire 500.

Sono competenti all'accertamento delle infrazioni su accennate gli organi previsti dall'articolo 24 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 880.

Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie, si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

